



COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Settore III - Servizio 3.1 - Ambiente
Via N. Machiavelli, 1- tel. 06/905 522 469-455-450

Ord. n. 1 del 11-06-2025

Oggetto: Contenimento del consumo idrico potabile.

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- l'acqua è una risorsa pubblica di primaria ed assoluta importanza;
- con la stagione estiva si ha un rilevante incremento del normale consumo di acqua potabile;
- è necessario disciplinare un uso razionale dell'acqua potabile e ridurre qualsiasi spreco della risorsa per evitare che una eventuale siccità possa condurre a situazioni critiche sia quantitative che qualitative nell'approvvigionamento idrico;
- è necessario adottare idoneo provvedimento al fine di limitare i consumi impropri di acqua potabile nel territorio comunale e garantire le necessarie priorità all'uso domestico e civile;
- è necessario limitare gli usi impropri dell'acqua potabile come l'innaffiamento di orti, giardini, il ricambio di acqua delle piscine private, ed il lavaggio delle autovetture, l'irrigazione dei campi ed il lavaggio di aree private;
- con nota proveniente dalla Soc. Acea Ato 2 SpA, acquisita all'Ufficio Protocollo dell'Ente in data 19/05/2025 con n. 20907, si chiede alle Amministrazioni Comunali gestite dall'Acea Ato2, di emettere specifiche ordinanze, che limitino gli utilizzi della risorsa idrica erogata unicamente per scopi potabili e fini igienico – sanitari.

RITENUTO

pertanto necessario impartire disposizioni volte a razionalizzare, per le motivazioni sopra esposte, l'uso dell'acqua erogata dall'ente gestore Acea Ato 2;

VISTO

- il Dlgs 152/2006, “norme in materia ambientale”, ed in particolare la parte terza e l'art. 144, commi 1 e 2, secondo cui l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità per il consumo umano;
- il Dlgs 267/2000 “TUEL” ed in particolare l'art. 7 bis;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- l'Art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, “Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”, si prevede che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
- il “Regolamento somministrazione idrica” approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 10 del 25/02/2002 prevede che “Il Comune somministra normalmente acqua potabile per usi domestici e compatibilmente con le sue disponibilità anche per altri usi” ed inoltre vieta “qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa per uso potabile quale condizionamento d'aria,

innaffiamento”;

- la nota proveniente dalla Soc. Acea Ato 2 SpA, acquisita all'Ufficio Protocollo dell'Ente in data 19/05/2025 con n. 20907, con la quale si chiede alle Amministrazioni Comunali gestite dall'Acea Ato2, di emettere specifiche ordinanze, che limitino gli utilizzi della risorsa idrica erogata unicamente per scopi potabili e fini igienico – sanitari;

PRESO ATTO

della richiesta di collaborazione da parte del Gestore del servizio idrico nella prevenzione delle possibili problematiche di approvvigionamento idrico che si potrebbe verificare durante la stagione estiva;

ORDINA

a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e sino al **30 settembre 2025**:

- a tutti gli utenti del servizio idrico integrato un uso estremamente accorto dell'acqua fornita dal pubblico acquedotto;
- che i prelievi dell'acqua dalla rete idrica di distribuzione comunale siano consentite esclusivamente per i normali usi domestici e sanitari ovvero per tutte le attività regolarmente autorizzate che necessitino dell'uso dell'acqua potabile
- a tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di piscine, nonché vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di riciclo dell'acqua, di prendere contatto con il Gestore del servizio idrico prima di iniziare il riempimento, al fine di concordare modalità e tempi.

VIETA

l'utilizzo improprio dell'acqua e specificatamente nei seguenti casi:

- per il lavaggio di cortili e piazzali;
- per il lavaggio domestico di autovetture e motocicli;
- per l'irrigazione e innaffiamento di giardini, prati ed orti;
- per il riempimento di piscine, vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di riciclo dell'acqua, se non previa presa contatto con il Gestore del Servizio Idrico al fine di concordare modalità e tempi di riempimento;
- per qualunque uso ludico o che non sia quello alimentare domestico e per l'igiene personale;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione nel territorio Comunale;

che il Comando di Polizia Locale sia incaricato della sorveglianza di quanto contenuto nella presente Ordinanza e dalle successive disposizioni di applicazioni di sanzioni amministrative;

che sia trasmessa copia della presente Ordinanza al Signor Prefetto di Roma e a tutte le Forze di Polizia che operano sul territorio (Polizia Locale Comune di Fonte Nuova - Polizia Locale Città Metropolitana di Roma Capitale - Carabinieri – Carabinieri Forestali) affinché vigilino sul rispetto di quanto disposto;

che copia della presente venga trasmessa al gestore del servizio idrico ACEA ATO 2 come richiesto nella nota 19/05/2025 con n. 20907, proveniente dalla Soc. Acea Ato 2 SpA;

di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale, nel sito web Istituzionale (art. 32 – L. 69/2009), ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del TUEL D.Lgs. 267/2000 e

nelle altre forme previste per legge;

RACCOMANDA

ALLA CITTADINANZA TUTTA L'INSTALLAZIONE DI SERBATOI DI ACCUMULO PER GARANTIRE UNA RISERVA IDRICA IN CASO DI INTERRUZIONE DEL FLUSSO.

AVVERTE

che le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, oltre ad essere perseguite penalmente ai sensi dell'Art. 650 del Codice Penale, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 così come disposto dall'Art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che sarà riscossa in conformità alle modalità specificate nella Legge 24/11/1981 n. 689.

Fonte Nuova 11/06/2025



Il Sindaco
Dott. Umberto Falcioni
Umberto Falcioni